



## **Decreto Dirigenziale n. 463 del 17/06/2011**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE DI VEICOLI FUORI USO" DA REALIZZARSI IN LOC. ROTOLA AREA P.I.P. LOTTO 10 NEL COMUNE DI CEPPALONI (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. CAVALLUZZO S.A.S. DI CAVALLUZZO G. & C.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

### CONSIDERATO

- a. che con istanza del 13.09.2010, acquisita al prot. n°736954 in data 13.09.2010, la Soc. Cavalluzzo S.a.s. di Cavalluzzo G. & C., con sede legale in Benevento alla Via S. Colomba n. 46, ha trasmesso la documentazione, relativa al progetto "impianto di rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso" da realizzarsi in loc. Rotola area P.I.P. lotto 10 nel Comune di Ceppaloni (BN);
- b. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;
- c. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico I è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 16.03.2011, ha deciso di assoggettare l'intervento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
  - parte dell'area dell'intervento è gravata da: Vincolo di area di bosco, Vincolo di area di protezione del fiume Sabato e Vincolo di strade di progetto;
  - non appare chiaro cosa si intenda quando si indica che l'impatto riguardante le emissioni in atmosfera sarà mitigato dalla vegetazione posta ad essere nelle aree verdi previste da progetto, minimizzando tale problema;
  - la procedura di V.I.A potrà essere avviata solo dopo la rivisitazione del progetto relativamente a:
    - i rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di trattamento, che dovranno essere stoccati solo sotto il capannone e non nelle aree scoperte;
    - l'impianto per la gestione dei reflui di origine igienico sanitaria, che dovrà opportunamente prevedere l'allacciamento alla rete fognaria comunale;
    - l'analisi delle interferenze con le aree boscate e agricole.
  - Si precisa che lo studio di impatto ambientale dovrà essere redatto da un tecnico competente in materia ambientale;
- d. che con istanza acquisita al prot. n. 365954 del 9.05.2011, il tecnico incaricato dalla Società proponente ha fatto richiesta di rideterminazione, ex art. 10 bis della Legge 241/90, delle conclusioni raggiunte dalla Commissione VIA in data 16.03.2011;

### RILEVATO

- a. Che detto progetto è stato riproposto nuovamente all'esame della Commissione V.I.A. che, esaminate le osservazioni presentate dalla Società proponente, nella seduta del 27.05.2011, ha escluso l'intervento dall'assoggettamento alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale con le prescrizioni di seguito riportate:
  - allacciare l'impianto per la gestione dei rifiuti di origine igienico-sanitaria alla rete fognaria comunale;
  - la zona con destinazione urbanistica di tipo agricolo non dovrà essere utilizzata in alcun modo per attività legate all'autodemolizione ma dovrà essere mantenuta come area a verde;

- sul perimetro a ridosso della recinzione che circonda l'area dell'impianto dovranno essere piantumate essenze arboree autoctone coerenti con la fascia fitoclimatica, lasciando una fascia di rispetto di metri 2,50 per la piantumazione di un ulteriore filare di essenze arboree/arbustive autoctone da porre in opera là dove la realizzazione di tale fascia non interferisca con la pianta dei due edifici già esistenti";
  - è vietato l'impianto di essenze alloctone, come la Robinia pseudoacacia.
- b. che la Soc. Cavalluzzo S.a.s. di Cavalluzzo G. & C. ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 6.09.2010,

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

## DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 27.05.2011, il progetto "impianto di rottamazione e demolizione di veicoli fuori uso" da realizzarsi in loc. Rotola area P.I.P. lotto 10 nel Comune di Ceppaloni (BN), proposto dalla Soc. Cavalluzzo S.a.s. di Cavalluzzo G. & C., con sede legale in Benevento alla Via S. Colomba n. 46, con le prescrizioni di seguito riportate:
  - allacciare l'impianto per la gestione dei rifiuti di origine igienico-sanitaria alla rete fognaria comunale;
  - la zona con destinazione urbanistica di tipo agricolo non dovrà essere utilizzata in alcun modo per attività legate all'autodemolizione ma dovrà essere mantenuta come area a verde;
  - sul perimetro a ridosso della recinzione che circonda l'area dell'impianto dovranno essere piantumate essenze arboree autoctone coerenti con la fascia fitoclimatica, lasciando una fascia di rispetto di metri 2,50 per la piantumazione di un ulteriore filare di essenze arboree/arbustive autoctone da porre in opera là dove la realizzazione di tale fascia non interferisca con la pianta dei due edifici già esistenti";
  - è vietato l'impianto di essenze alloctone, come la Robinia pseudoacacia.
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri